

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Troia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 33

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 3,3 MW sito nel comune di Novoli (LE).

Società GASI 20 Srl con sede legale in Via Lima, 48 - Roma.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

- alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
 - la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
 - il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società GASI 20 Srl, avente sede legale in Roma alla Via Lima n.48, con nota acquisita al nostro prot. n. 11235 del 20.10.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 3,3MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Novoli (LE);

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.498835 del 27.07.2009 (codice di rintracciabilità T0012324), prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "Squinzano DP30-0691". La soluzione prevede:

- linea aerea in conduttore nudo rame 35mm²:5100m;
- linea in cavo sotterraneo Al 185mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini: 25m;
- allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna);
- installazione n.1 sezionatore da palo.

la Società, in data 21.09.2009, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo dell'impianto individuato dal codice di rintracciabilità T0012324 e ha chiesto a ENEL SpA:

- variazione della modalità di posa, da linea aerea a linea in cavo;
- variazione del percorso;

il Piano Tecnico della linea elettrica per il progetto in oggetto (codice di rintracciabilità T0012324) è stato vidimato da ENEL SpA in data 12.04.2010;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12627 del 24.11.2009, provvedeva all'invio di una richiesta di integrazioni documentali e progettuali a cui la Società GASI 20 Srl dava riscontro in data 03.12.2009;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,3 MW da realizzarsi nel Comune di Novoli non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 248 del 08.01.2010, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società GASI 20 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 12.02.2010 (Prot. AOO_159 del 12.02.2010 n. 2337) trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. N.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 4174 del 17.03.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 22 aprile 2010- ore 15.00;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 17575 del 08.04.2010, richiama quanto già

espresso nella nota prot. n. 3857 del 27.01.2.10 e pertanto dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione e opere connesse;

- Autorità di Bacino, prot. n. 4291 del 19.04.2010, ritiene che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto siano compatibili con le previsioni del PAI approvato. Tuttavia prescrive che:
 - Le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 - Durante l'esercizio delle opere sia evitata l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
 - Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.
- Consorzio di Bonifica dell'Arneo, prot. n. 2413 del 14.04.2010, esprime parere favorevole;
- Acquedotto Pugliese, modulo-parere del 15.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che venga stipulata apposita convenzione con lo stesso AQP Spa contenente le prescrizioni esecutive per la salvaguardia delle opere idriche. Prescrive inoltre uno studio ed eventuale adeguamento del progetto dell'interferenza elettromagnetica tra linee elettriche e condotte idriche in ghisa/acciaio secondo i disciplinari tecnici;
- Snam Rete Gas, prot. n. cba/ghi/067/cg del 19.02.2010, esprime nulla osta con prescrizioni:
 - Nell'attraversamento tra il cavidotto elettrico MT da 20Kv e ogni metanodotto di proprietà SNAM RETE GAS, trattandosi di incroci sovrappasso, i cavi di potenza non devono essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri o comunque non meno del doppio della profondità di posa del metanodotto e che la distanza minima tra cavi e metanodotto non deve essere inferiore a 0,5m;
 - Le rete di terra dei cavidotti, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con ognuno dei metanodotti SNAM rete Gas deve essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 m;
 - Eventuali altre opere accessorie all'impianto, quali pozzetti, cabine di trasformazione, ecc,

devono essere posti a una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalle servitù di metanodotto;

- Ogni attività in prossimità dei metanodotti Snam Rete Gas dovrà essere preceduta da un rilievo eseguito a cura e in presenza di Snam Rete Gas; il rilievo dei metanodotti sarà eseguito per evidenziare la posizione, il tracciato e la profondità di posa degli stessi;
- In nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa dei metanodotti Snam Rete Gas.
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n.6620 del 12.04.2010, conferma quanto espresso nella nota prot. n.2648 del 15.02.2010. Pertanto, l'attività non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982 e quindi non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12.01.1998 n°37;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, prot. n. 6542 del 19.04.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Italcogim Reti SpA, prot. n.23/div-sud/v/10 del 27.01.2010, dichiara che relativamente alla zona di interesse, non vi sono installazioni gas metano, pertanto nessuna interferenza con la costruzione dell'impianto di cui trattasi;
- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, prot. n.16038 del 19.02.2010, rileva che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative coi parametri ambientali rientranti nelle materie dell'Ufficio, pertanto, nulla osta alla costruzione e esercizio dell'impianto di cui all'oggetto;
- Ferrovie Sud Est Srl, modulo parere prot. A00159 n.6278 del 21.04.2010, esprime parere favorevole per la realizzazione dell'impianto e parere di massima tecnico favorevole sull'attraversamento con cavidotto interrato al Km 90+899 della linea Martina-Lecce. Precisa inoltre che il parere non autorizza l'attraversamento, l'autorizzazione potrà essere rilasciata a completamento dell'iter procedurale dell'istanza presentata dalla Società Gasi 20 Srl;
- Comune di Trepuzzi - Ufficio Tecnico, prot. n. 3862 del 26.02.2010, rilascia nulla osta ad eseguire i lavori di canalizzazione elettrica previsti

nel progetto per le parti del tracciato di cavidotto interrato che interessa il territorio comunale. I lavori devono essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

- L'inizio lavori sia subordinato al preventivo assenso e rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli organismi preposti, come previsto dalla normativa in vigore per la tipologia delle opere da effettuare;
- Sia comunicato preventivamente all'Ufficio tecnico e all'Ufficio di Polizia Urbana l'inizio dei lavori medesimi indicando i tecnici responsabili della ditta esecutrice degli stessi;
- I ripristini siano eseguiti a perfetta regola d'arte, con il rispetto di tutte le norme di sicurezza e l'osservanza di ogni legge e normativa vigente in materia;
- A ultimazione dei lavori, la ditta esecutrice comunicherà l'avvenuta ultimazione degli stessi al fine di effettuare sopralluogo congiunto con l'UTC sulla perfetta e regolare esecuzione dei lavori di ripristino delle sedi stradali interessate;
- Siano rispettati e salvaguardati i diritti di terzi interessati dai lavori medesimi;
- Provincia di Lecce, prot. n. 35509 del 21.04.2010, trasmette il parere dei relativi Uffici di competenza:
 - Ufficio Emissioni, esprime parere favorevole alla costruzione e esercizio dell'elettrodotta precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto;
 - Ufficio Rifiuti, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n.282/cd/a del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;
 2. i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto;
 - Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, dichiara che l'impianto non ricade in:

1. Aree protette nazionali ex L.394/91;
 2. Aree protette regionali ex L.19/97;
 3. pSIC di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat";
 4. ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
 5. Zone Umide di cui alla convenzione di Ramsar;
- Servizio Viabilità, esprime il proprio benestare tecnico preventivo relativamente al tracciato proposto per l'elettrodotto interrato;
 - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria, prot. n.47244 del 27.05.2010, dichiara che il progetto risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; inoltre, per quanto attiene alla coerenza con le previsioni del Piano faunistico-venatorio vigente, esprime parere favorevole in quanto l'intervento non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;
- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri, prot. n.36771 del 22.04.2010, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - Si chiarisca la destinazione urbanistica del sito delle cabine di consegna e delle opere di connessione (elettrodotto);
 - Si acquisisca preliminarmente la certificazione del Comune di Novoli attestante la conformità o compatibilità della cabina di consegna col vigente PUG comunale;
 - Si modifichi l'elenco ditte redigendolo, in un unico elaborato contenente, per ciascuna distinta particella: i relativi dati catastali, ivi compresi la superficie complessiva e i proprietari catastali e relativi dati anagrafici; la distinta tipologia di acquisizione coattiva, le superfici da acquisire coattivamente, le relative indennità unitarie e complessive;
 - Si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 321/2001;
 - Comune di Novoli- Settore Area Tecnica, prot. n. A00159 n.6289 del 22.04.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento accogliendo quanto indicato negli elaborati di progetto e in considerazione dell'impegno della società proponente al ripristino dello stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto;
 - Asl Lecce, prot n. 16/135/ed del 15.03.2010, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
 - Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;
 - Che, per quanto attiene al cavidotto, la fasce di rispetto siano determinate e attuate in conformità ai criteri del DPCM 8/7/2003;
 - Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso dei diserbanti.
 Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n.191/cd/a del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.
 - Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 7478 del 21.04.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
 - Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 19228 del 08.04.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
 - Enac, prot. n.16729 del 09.03.2010, dichiara che:
 - l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 5831 del 21.04.2010,, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
 - Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 5934 del 14.04.2010, dichiara che i terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'impianto non

sono gravati da vincolo idrogeologico pertanto comunica che non occorre il proprio nulla osta forestale. Qualora la realizzazione dell'impianto comportasse il taglio di piante di origine naturale e non isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorre una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Servizio Foreste in base al Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009;

- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, prot. n. 2701 del 08.04.2010, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Comune Campi Salentina, modulo parere del 20.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che il tratto del cavidotto da realizzare in corrispondenza della rotatoria ricadente nel Comune di Campi Salentina sia eseguito con la tecnica dello spingitubo;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n. 11423 del 21.07.2010, a valle della richiesta della carta del rischio archeologico pervenuta con nota prot. n.6285 del 19.04.2010, ritiene che non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'impianto alle seguenti condizioni:
 - Nel campo fotovoltaico posto a est, risultato di pessima visibilità in corso di ricognizione, dovrà essere individuata posizionata topograficamente su catastale, l'esatta estensione della cava censita in relazione (sito 3), la quale dovrà essere risparmiata dall'impianto dei pannelli fotovoltaici, in quanto testimonianza storica dell'uso produttivo del territorio;
 - Tutte le opere in progetto che interferiscono col sottosuolo, previste sia nell'ambito dei due campi FV che per il cavidotto, dovranno essere sottoposte a continuo controllo archeologico;
 - Le attività di cui ai punti precedenti e la relativa documentazione specifica dovranno essere affidate ad archeologi di idonea formazione e comprovata esperienza, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, con oneri a carico della Società proponente e sotto il coordinamento scientifico del funzionario archeologo;
- Nella eventualità di ulteriori accertate anomalie che possano prefigurare la presenza di resti archeologici, saranno poste in essere le procedure previste in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici di competenza della stessa Soprintendenza, la quale si riserva di poter richiedere varianti al progetto;
- In presenza di autorizzazione finale alla realizzazione dell'impianto, la Società dovrà comunicare la data prevista per l'inizio dei lavori e il nominativo degli archeologi individuati per l'attività di controllo;
- Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 1422 del 17.05.2010, esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, altresì ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per il cavidotto prescrivendone il completo interrimento sotto strada esistente al fine di non comportare modificazioni degli ATD interessati;
- Regione Puglia -Servizio Agricoltura, prot. n. 48254 del 27.05.2010, comunica che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fatte salve le seguenti prescrizioni:
 - È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
 - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche e agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite battitura e avvitatura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
 - La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10m varchi delle dimensioni di 40per 40cm, o in alternativa la rete deve essere posta

a un'altezza di 30cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;

- Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
- Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Lecce, prot. n.27277 del 03.06.2010, esprime parere contrario per i seguenti motivi:
 - Assenza dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'ambito esteso D in cui ricade l'area oggetto di intervento nonché il cavidotto interrato da realizzare;
 - Assenza della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 7288 del 10.05.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia

conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22.04.2010;

- la Società con nota A00159 n.12372 del 13.08.2010, ai fini dell'avvio della procedura espropriativa, ha trasmesso al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo la duplice copia del progetto espropriativo relativamente ai terreni interessati dal passaggio del cavidotto interrato;
- la Società con nota A00159 n.13449 del 14.09.2010 risponde alla richiesta di integrazioni dell'Ufficio Regionale Espropri trasmettendo l'attestazione della compatibilità della cabina di consegna e della cabina minibox ricadenti nel Comune di Novoli rilasciata dal Dirigente del Settore Area Tecnica dello stesso Comune;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha provveduto all'invio dell'avviso della procedura di esproprio con note del 01.10.2010 al Comune di Novoli, al Comune di Trepuzzi e ai relativi proprietari privati invitando:
 - i Comuni a pubblicare l'avviso di avvio di esproprio nel proprio Albo Pretorio per 15 giorni;
 - chiunque avesse interesse a formulare osservazioni e/o opposizioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso avviso;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, e non avendo ricevuto osservazioni e/o opposizioni pertinenti al procedimento di avviso di esproprio avviato, con nota prot. AOO_159 del 16.11.2010 n. 16172 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente. Inoltre in data 1 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Gasi 20 S.r.l. ed il Comune di Novoli, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha dichiarato, nella nota prot. n. 16172 del 16.11.2010 di chiusura della Confe-

renza, di avere superato il primo punto contrario del parere dell'Arpa Puglia avvalendosi dei pareri espressi dal Comune di Novoli e dal Servizio Assetto del Territorio. Il secondo punto del parere dell'Arpa Puglia è stato superato in virtù dell'applicazione *ratione temporis* dell'art.5 della L.R. n.31/2008 rimasto in vigore fino alla pubblicazione della L.R. n. 13 del 18.10.2010;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
 - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,3 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Novoli (LE);
 - di un impianto con l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "Squinzano DP30-0691". La soluzione prevede:
 - linea aerea in conduttore nudo rame 35mm²:5100m;
 - linea in cavo sotterraneo Al 185mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini: 25m;
 - allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna);
 - installazione n.1 sezionatore da palo;
- la Società, in data 24.08.2009, ha sottoscritto un contratto redatto sotto forma di scrittura privata con la Società Leto Sviluppo e Costruzioni Srl per il diritto di superficie a condizione che, la sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del diritto di Superficie a favore della

stessa Società Gasi 20 Srl avverrà entro e non oltre il termine massimo di tre mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto;

- come detto sopra, in data 01.12.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società GASI 20 S.r.l. ed il Comune di Novoli, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20.12.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012193 e della Convenzione al repertorio n. 012194.
- Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 33 del 3 febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,3 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Novoli (LE).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società GASI 20 S.r.l. con sede legale in Roma alla via Lima n.18, Partita IVA 02504270345 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,3 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Novoli (LE);
- un impianto con l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "Squinzano DP30-0691". La soluzione prevede:

- linea aerea in conduttore nudo rame 35mm²:5100m;
- linea in cavo sotterraneo Al 185mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini: 25m;
- allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna);
- installazione n.1 sezionatore da palo.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società GASI 20 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Novoli (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 34

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,5 MW sita nel Comune di Galatina (Le) località "Andisani". Società: ERGYCA FIVE S.r.l. con sede legale in Milano (Mi), Contrada Via Foro Buonaparte, 44 - P.IVA e C.F. 06821840961.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;